



1461/09

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sezione III Penale

composta dagli ill.mi signori Magistrati:

dott. Guido De Maio    Presidente

*Camera di consiglio*

1. dott. Pierluigi Onorato

*del 3 dicembre 2008*

2. dott. Alfredo Teresi

*SENTENZA*

3. dott. Margherita Marmo

*N. 1385*

4. dott. Giovanni Amoroso

*R.g.n. 16503/08*

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

sul ricorso proposto da

**D.M.F.**

n. a

**"omissis"**

avverso l'ordinanza dell'11 marzo 2008 del g.i.p. del tribunale di Calabria

Udita la relazione fatta in camera di consiglio dal Consigliere Giovanni Amoroso;

Considerato che il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. Alfredo Montagna

ha concluso per il rigetto del ricorso;

la Corte osserva:

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza n. 1254 in data 11 dicembre 2007-10 gennaio 2008 questa Corte – investita con ricorso presentato dalla difesa di **D.M.F.** – ha annullato l'ordinanza pronunciata dal g.i.p. presso il tribunale di Reggio Calabria in data 24 febbraio 2007 alle ore 11,05 di convalida del provvedimento di divieto d'accesso agli impianti sportivi (c.d. Daspo) emesso dal Questore di Reggio Calabria nei confronti del **D.M.** in data 15 febbraio 2007, notificato il 23 febbraio 2007 alle ore 11,40, disponendo il rinvio degli atti al Tribunale di Reggio Calabria per un nuovo giudizio, previo accoglimento della tesi difensiva dell'avvenuta violazione del diritto di difesa in conseguenza della mancata concessione di un termine congruo (di quarantotto ore) per la presentazione di memorie.

In sede di rinvio il medesimo g.i.p. con ordinanza dell'11 marzo 2008 ha convalidato il suddetto provvedimento del Questore di Reggio Calabria.

Ha osservato il g.i.p. che l'avvenuto annullamento da parte di questa Corte della precedente ordinanza imponeva una rinnovazione del giudizio; ma che, non essendo prevista la fissazione di camera di consiglio prima della decisione, nessuna comunicazione ulteriore doveva essere data alla difesa del **D.M.**, già evidentemente a conoscenza della pronuncia di annullamento di questa Corte a seguito del precedente ricorso da lui stesso proposto.

Considerato poi che il **D.M.** non aveva ritenuto di esercitare, in concreto, il diritto di difesa a mezzo di presentazione di memorie difensive, il g.i.p. ha ritenuto, nel merito, di dover confermare integralmente l'ordinanza già emessa in data 24 febbraio 2007 evidenziando che in essa si dava contezza delle ragioni per le quali il provvedimento del Questore di Reggio Calabria del 15 febbraio 2007 andava convalidato.

2. Avverso questa pronuncia l'imputato propone ricorso per cassazione con un unico motivo.

Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è articolato in un unico motivo con cui il ricorrente si duole di non essere stato posto in concreto – anche in sede di rinvio - di esercitare il suo diritto di difesa nel prescritto termine di quarantotto ore per presentare memorie ed interloquire in ordine alla convalida del provvedimento del Questore sulla quale il g.i.p. era chiamato a pronunciarsi a seguito dell'annullamento della precedente ordinanza di convalida. In particolare sostiene il ricorrente che il provvedimento del Questore avrebbe dovuto essergli notificato nuovamente perché fosse così rimesso in termini per esercitare il diritto di presentare memorie nelle quarantotto ore dalla notifica.

2. Il ricorso è fondato.

Va premesso che si va consolidando nella giurisprudenza di questa Corte (*ex plurimis* Cass., sez. III, 6 maggio 2008 – 8 luglio 2008, n. 27727; Cass., sez. III, 11 dicembre 2007 – 17 gennaio 2008, nn. 2471 e 2472) l'interpretazione, costituzionalmente orientata, secondo cui il giudice chiamato a convalidare il provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di P.S. in occasione di manifestazioni sportive ha l'obbligo di verificare il rispetto del diritto di difesa del destinatario della misura, diritto da esercitarsi attraverso un "contraddittorio cartolare" nel termine dilatorio di quarantotto ore decorrente dalla notifica del provvedimento, termine entro il quale il P.M. può richiedere la convalida e l'interessato può presentare memorie e deduzioni, con la conseguenza che, qualora la decisione sulla convalida intervenga prima della scadenza del predetto termine, l'ordinanza è affetta dal vizio di violazione di legge. E si è precisato che il termine per la convalida del provvedimento del Questore (ovvero, quello previsto dall'art. 6, comma terzo, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 di quarantotto ore "successive" alle quarantotto ore che il P.M. ha per richiedere la convalida del provvedimento) decorre dallo scadere delle prime quarantotto ore, calcolate dal momento della notifica all'interessato del predetto provvedimento e non già da quello di ricezione della richiesta di convalida del P.M. né tantomeno da quello di emissione o trasmissione delle richiesta medesima, e spira con il decorso delle successive quarantotto ore.

3. Nella specie il diritto di difesa dell'odierno ricorrente è stato inizialmente leso perché la prima ordinanza di convalida, emessa dal g.i.p. il 24 febbraio 2007 (quando in vero sussistevano ancora incertezze sull'effettiva portata dei termini previsti dal cit. art.

6), è intervenuta dopo poco meno di ventiquattro ore dalla notifica del provvedimento del Questore e quindi ben prima del decorso del suddetto termine di quarantotto ore sicché l'odierno ricorrente non ha potuto utilizzare a pieno tale termine per presentare memorie difensive ed il suo diritto di difesa ne è risultato lesa. Da ciò l'annullamento dell'ordinanza da parte di questa Corte (Cass., sez. III, 11 dicembre 2007 – 10 gennaio 2008, n. 1254).

4. La nuova ordinanza del g.i.p. dell'11 marzo 2008, attualmente impugnata, emessa a seguito dell'annullamento con rinvio di quella iniziale, è stata pronunciata *de plano*, senza la fissazione di camera di consiglio e quindi senza alcun avviso al difensore, che non è stato posto in condizione di presentare alcuna memoria.

Deve ora considerarsi che da una parte correttamente il g.i.p. ha ritenuto che non fosse necessaria alcuna nuova notifica del provvedimento del questore per far decorrere un nuovo termine di quarantotto ore a difesa del soggetto destinatario del provvedimento stesso. Infatti la notifica del provvedimento si era già perfezionata ritualmente (nella specie, il 23 febbraio 2007) e gli effetti da essa conseguenti si erano già prodotti; né nell'art. 6 cit. è prevista la necessità di procedere ad una nuova notifica al solo fine di restituire nel termine a difesa il destinatario del provvedimento perché quest'ultimo possa presentare memorie prima della eventuale convalida da parte del g.i.p..

E' vero sì – come sostiene il ricorrente – che una nuova notifica del provvedimento del Questore potrebbe soddisfare questa esigenza difensiva perché riattiverebbe il decorso dei termini suddetti, ma un tale onere, oltre a non essere previsto dall'art. 6 cit., sarebbe, a ben vedere, eccedente rispetto alla necessità che è solo quella di riattivare il termine a difesa e non già di rinnovare tutto il procedimento notificatorio del provvedimento da convalidare.

Altrettanto correttamente il g.i.p. ha ritenuto che non fosse necessaria fissare alcuna camera di consiglio con avviso al difensore perché non prevista dall'art. 6 cit..

5. D'altra parte però deve considerarsi che occorre comunque un meccanismo processuale che renda effettivo il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e che soddisfi le esigenze del giusto processo (art. 111 Cost.), in mancanza del quale vi sarebbe un inammissibile *deficit* di tutela; infatti tali parametri parrebbero violati – e si porrebbe una questione non manifestamente infondata di legittimità costituzionale - ove fosse

possibile – come in concreto si è verificato nella specie – per il g.i.p. di convalidare il provvedimento del Questore senza che il soggetto destinatario del provvedimento sia restituito nel termine di quarantotto ore per presentare memorie difensive.

Per altro verso sarebbe contraddetta la *ratio* di tutela del diritto di difesa, sottesa al menzionato orientamento giurisprudenziale, se non fosse possibile emendare un vizio che pure si è ritenuto che infici l'ordinanza del g.i.p. emessa prima della scadenza del suddetto termine a difesa.

Né questa insopprimibile esigenza di difesa è soddisfatta dalla sola cassazione con rinvio della precedente ordinanza, emessa proprio a seguito di ricorso dell'odierno ricorrente, nel senso che, annullata la prima ordinanza di convalida (con pronuncia peraltro non soggetta alla comunicazione *ex art. 128 c.p.p.*), sarebbe stata possibile da quel momento la presentazione di una memoria difensiva al giudice al quale gli atti erano stati rinviati. Infatti il termine di quarantotto ore a difesa del soggetto destinatario del provvedimento del Questore è – nel regime dell'art. 6 cit. - agganciato al termine che ha il g.i.p. per pronunciare la convalida (entro quarantotto più quarantotto ore dalla notifica del provvedimento del Questore e quindi entro quarantotto ore dalla scadenza del termine a difesa per la presentazione di memorie). Pertanto il destinatario del provvedimento del Questore deve poter interloquire (non già in epoca risalente alla pronuncia di questa Corte di annullamento della prima ordinanza del g.i.p., ma) nell'imminenza della convalida del provvedimento stesso in sede di rinvio, con riferimento tra l'altro al quadro normativo che potrebbe in ipotesi mutare per effetto di *jus superveniens* o di pronunce della Corte costituzionale o della stessa evoluzione della giurisprudenza.

Soccorre allora un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 6 cit. coniugata con il meccanismo di restituzione nel termine di cui all'art. 175 c.p.p., che viene in rilievo anche in mancanza di una sollecitazione della parte interessata con specifica richiesta al g.i.p. perché nell'impugnativa della prima ordinanza del g.i.p. per violazione del termine a difesa è insita la volontà dell'interessato di giovare di tale termine prima che il g.i.p., investito in sede di rinvio, provveda nuovamente.

Si ha allora che anche in sede di rinvio il g.i.p. può provvedere alla convalida del provvedimento del Questore soltanto quando sia decorso il termine dilatorio di quarantotto ore entro il quale il destinatario del provvedimento da convalidare può

interloquire depositando una memoria. Non potendo questo termine decorrere da una nuova notifica del provvedimento stesso, non necessaria, il g.i.p. deve però previamente restituire nel termine suddetto (di quarantotto ore) il destinatario del provvedimento del Questore (e ciò può fare *de plano* in mancanza di valutazioni discrezionali: Cass., sez. I, 6 febbraio 2008 – 12 maggio 2008, n. 19174) e solo dopo la scadenza di tale termine, decorrente dalla comunicazione del provvedimento di restituzione nel termine *ex art.* 175 c.p.p., può provvedere alla convalida.

La previa mancata restituzione nel termine lede il diritto di difesa del destinatario del provvedimento ed inficia l'ordinanza di convalida emessa senza aver reso possibile quel contraddittorio cartolare che costituisce la garanzia minima di un provvedimento, quale quello del Questore, che incide sulla libertà personale.

6. Pertanto il ricorso va accolto con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata e nuovo rinvio al tribunale di Reggio Calabria.

## PER QUESTI MOTIVI

la Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Reggio Calabria.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2008

Il Consigliere estensore

(Giovanni Amoroso)  
*Giovanni Amoroso*

Il Presidente

(Guido De Maio)

*Guido De Maio*

